

“GEMMA”
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 2022

Il giorno **25/05/2022** alle ore 11,30 si è riunita in 3° convocazione l'assemblea straordinaria dei soci di Gemma A.P.S presso la sede legale via A. De Gasperi, 29 per discutere e deliberare sul seguente Odg:

1. Modifiche dello statuto “Gemma” approvato il 25/06/2020 proposte dall'Ente Delegato per il completamento delle informazioni presenti nel RUNTS ai fine dell'iscrizione Degli Enti già presenti nei Registri Regionali delle A.P.S.
2. Determinazione della Quota di Iscrizione a Gemma A.P.S.
3. Varie ed eventuali;

Sono presenti i soci: Bernocchi Mara, Beconi Gabriella, Panerati Daniele, Sforazzini Marina, Del Vecchio Gianni, Chiani Virgilio, Tania Bernocchi. Per delega Cavicchioli Andrea.

Presiede la seduta Mara Bernocchi, funge da segretaria Gabriella Beconi.

La presidente apre l'assemblea informando i soci che le prime 2 convocazioni sono andate deserte.

La Presidente, prendendo in esame il primo punto all'Odg, informa i soci sulla necessità di apportare alcune modifiche allo statuto approvato in data 25/09/2020 (nuove norme previste dal d.lgs 3 luglio 2017 e s.m.i., Codice del Terzo Settore) in base alla richiesta del Comune di Prato del 09/05/2022 prot. n GE 2022 /0098815 proposte dall'Ente Delegato per il completamento delle informazioni presenti nel RUNTS ai fine dell'iscrizione Degli Enti già presenti nei Registri Regionali delle A.P.S., nonché alcune altre modifiche proposte dal Consiglio Direttivo all'art. 5.

La Presidente da lettura del nuovo statuto, soffermandosi sugli articoli soggetti a cambiamento rispetto allo statuto vigente, che riguardano in particolare la richiesta da parte del”Ente Delegato modifica dell'art. 5 e sempre all'art. 5 l'eliminazione dei soci fruitori e sostenitori. Dopo ampia discussione l'assemblea approva lo statuto all'unanimità e da mandato alla Presidente di procedere alla trascrizione degli atti agli Enti preposti entro i termini stabiliti dalla richiesta pervenuta.

Si passa ora all'esame del secondo punto all'odg, dove, su richiesta di alcuni Consiglieri viene fatta la proposta di diminuire la quota sociale di adesione a Gemma passando dalle

Esente bollo D.L.460/97 art.17

attuali 30, 00 euro a 15,00 euro annue. Dopo breve discussione l'assemblea approva all'unanimità la quota sociale di Gemma A.P.S a partire dal primo giugno 2022.

Non essendo tra le varie null'altro da discutere e deliberare, la seduta si scioglie alle ore 13,00

Letto approvato e sottoscritto

La Presidente

Bonaldi M. S.

La Segretaria

G. B.



AGENZIA DI PRATO
Eseguita registrazione
al N. 937 Mod. 3

24/06/2022
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

La Funzionaria
Cristina Callegari

"GEMMA"
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO

Costituzione – Sede – Durata – Scopi

Costituzione e Sede

Art. 1 - L'Associazione di promozione sociale denominata «GEMMA – APS», svolge la sua attività con sede in Prato; essa è retta dal presente statuto redatto ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "Cts") e successive modifiche

Carattere dell'Associazione

Art.2 - L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (art. 5, lettera A, CTS).

É esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

In particolare, l'associazione si pone come finalità istituzionali:

- perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.
- migliorare, promuovere e favorire le condizioni di vita familiare dei soci e dei componenti delle loro famiglie, con particolare riguardo agli anziani e alle persone in stato di bisogno.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte

prevalentemente a titolo di volontariato.

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L'Associazione potrà partecipare come socio ad altri Enti ed Associazioni aventi scopi analoghi nonché aderire a manifestazioni ed organizzazioni aventi ad oggetto scopi sociali e umanitari.

Durata dell'Associazione

Art.3 - La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Oggetto e finalità

Art.4 - L'associazione si propone di fornire ai propri soci:

- servizi di supporto e collaborazione al fine del soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze di assistenza, cura della persona e lavoro domestico;
- un costante controllo della qualità e della tipologia dei servizi necessari o utili ai bisogni familiari, attraverso la predisposizione di strumenti di verifica e controllo delle attività svolte e delle esigenze dei propri soci;
- attività di assistenza e supporto per l'esecuzione in comune delle incombenze formali e amministrative cui vanno incontro i soci o gli associati di questi ultimi, nell'ambito dei servizi richiesti;

che cercherà di perseguire svolgendo le seguenti attività:

- Assistere, supportare e controllare, per conto dei propri soci, i flussi di "domanda offerta" di figure professionali necessarie al soddisfacimento di bisogni di cura ed assistenza, sia generica che qualificata. Tra le figure professionali citiamo a titolo esemplificativo: assistenti di base, infermieri, assistenti specializzate, badanti, colf, baby-sitter; sia a domicilio che presso strutture specializzate. Assistere, supportare e controllare, per conto dei propri soci, sostituzioni e integrazioni del personale assunto dalle famiglie;
- Reperire, promuovere, fornire ai soci, agli operatori, una specifica formazione di base,

specializzata e aggiornamenti periodici; la formazione potrà anche essere destinata all'inserimento lavorativo presso le famiglie;

- Assistere i propri soci, gli utenti nel disbrigo di pratiche burocratiche, nel pagamento di servizi, di utenze, nell'accesso ai servizi pubblici;
- Fornire assistenza amministrativo/contabile in relazione ai servizi e ai rapporti di cui sopra, direttamente o per mezzo di soggetti abilitati;
- Gestire, curare, proporre, controllare Servizi di consulenza e progettazione sulle tematiche dell'inserimento lavorativo e dell'integrazione sociale dei cittadini stranieri;
- Attivare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di progetti che riguardano la integrazione del cittadino straniero;
- Gestire per conto e a favore dei propri soci servizi di ricerca, promozione e riorganizzazione nell'ambito di qualsiasi espressione culturale rivolti sia a privati sia ad enti pubblici;
- Assistere, supportare, controllare per conto dei propri soci, dei loro associati servizi sartoria, pulizie, nonché servizi di pedicure e parrucchiera a domicilio;
- Assistere, supportare, controllare per conto dei propri soci, dei loro associati o per conto di utenti, servizi di trasporto e accompagnamento di anziani e bambini, soggetti disabili e di anziani non autosufficienti;
- Attivare convenzioni, accordi, contratti al fine di favorire l'autonomia dei propri soci, con particolare riferimento alle persone anziane e alle categorie svantaggiate. Tali accordi potranno riguardare sia ausili fisico meccanici, sia servizi tecnologici (telefonia, informatica), sia servizi di accompagnamento e assistenza.
- Gestire, promuovere, supportare, attività di formazione e consulenza, anche mediante istituzioni e corsi di formazione professionale autorizzati da enti pubblici e privati;
- Attivare accordi e convenzioni con cooperative o privati al fine di soddisfare le esigenze dei soci dell'associazione GEMMA.
- L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di quelle previste negli articoli 2 e 4, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, anche di natura commerciale.

SOCI

Requisiti dei Soci

Art. 5 - Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le donne e gli uomini, che abbiano raggiunto la maggiore età, che condividano gli scopi dell'Associazione, che accettino gli articoli dello statuto e dei regolamenti interni e si impegnino a dedicare parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Possono essere ammessi soci minorenni, previo assenso scritto dei genitori che ne esercitano la potestà.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

I Soci si distinguono in:

"GEMMA" A.P.S.
Via A. De Gasperi, 25
59100 PRATO
C.F. 92094250484

A) Soci Effettivi: partecipano attivamente alla vita dell'Associazione ed al perseguimento degli scopi contribuendo in modo continuativo con riferimento alle proprie capacità e possibilità economiche, culturali e professionali e lavorative; hanno diritto di voto all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche Sociali. Sono obbligati al versamento della quota annuale.

B) Soci Onorari: il Consiglio direttivo può nominare a sua discrezione persone che si siano rese particolarmente meritevoli nel campo della solidarietà; hanno diritto di voto alle Assemblee e sono eleggibili alle cariche Sociali. L'assemblea può revocare, a maggioranza, su richiesta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto, lo status di socio onorario.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è garantito per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ammissione dei Soci

Art.6 - La domanda scritta di iscrizione alla Associazione, completa di dati anagrafici e l'accettazione dello statuto ed eventuali regolamenti, dovrà essere rivolta dagli interessati al Consiglio direttivo che provvederà a deliberare sull'accettazione dei nuovi Soci.

Il diniego da parte del Consiglio direttivo deve essere motivato e l'aspirante socio può proporre ricorso all'Assemblea dei soci.

Diritti dei Soci

Art. 7 - Le norme dell'associazione sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. I soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Il socio ha diritto al rimborso delle spese preventivamente autorizzate dall'amministrazione e sostenute nello svolgimento della sua attività sociale.

Doveri dei Soci

Art. 8 - L'iscrizione all'Associazione implica la accettazione dello Statuto vigente e dei Regolamenti ed il pagamento di una quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio direttivo. La quota associativa deve essere versata ogni anno entro il II mese dalla fine dell'anno sociale, e, all'atto della prima ammissione, entro un mese dalla delibera del consiglio. La quota è intrasmissibile, anche per causa di morte. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate. Il socio è tenuto alla riservatezza sugli atti e i documenti di cui venga a conoscenza nell'attività sociale.

Perdita della qualifica di Socio

Art. 9 - I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

1. Quando il loro comportamento non aderisce più allo spirito dell'Associazione; in tal caso il Consiglio direttivo potrà escludere il Socio in qualsiasi momento; l'esclusione dev'essere comunicata a mezzo lettera raccomandata e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.
2. Per recesso, a mezzo comunicazione del Socio recedente con lettera raccomandata al Consiglio

direttivo o posta elettronica; il recesso avrà decorrenza immediata;

3. Per decadenza quando non sono in regola con il pagamento della quota sociale secondo le disposizioni dell'associazione, in tal senso il Consiglio direttivo provvederà a tenere aggiornato il libro del Soci.
4. Perdita requisiti di cui all'articolo 5 c.2 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

I soci esclusi, receduti o decaduti non possono richiedere la restituzione delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo.
- il/i Revisore/i dei conti;

ASSEMBLEA

Partecipazione all'Assemblea

Art. 11 - L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno normalmente entro i 120 giorni dalla fine dell'esercizio precedente e comunque non oltre i 180 giorni.

Convocazione dell'Assemblea

Art.12 - La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Presidente mediante avviso agli associati affisso nella Sede dell'Associazione o pubblicato sul web nel sito ufficiale dell'Associazione, oppure inviato per posta elettronica, almeno **10** (dieci) giorni prima della data della riunione e dovrà specificare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'adunanza.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, ogni qual volta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio direttivo, dal Presidente, oppure da un quarto dei Soci.

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

Art.13 - L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in I^a convocazione con la presenza fisica del cinquanta per cento dei Soci, in II^a convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in I convocazione con la presenza fisica dei tre quarti dei Soci. In II convocazione con la presenza fisica di almeno la metà dei soci. L'Assemblea è presieduta generalmente dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento da persona designata dall'Assemblea.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ogni socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in Assemblea. Ogni socio può ricevere non più di due deleghe. Non possono essere delegati i consiglieri, i revisori e i soci onorari.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario scelto di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di convocare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario.

Le delibere dell'Assemblea sono approvate con la maggioranza dei voti validi dei presenti; Le delibere prese in conformità dello Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.

Compiti dell'Assemblea

Art. 14 - L'Assemblea Ordinaria determina gli indirizzi della politica generale ed economica dell'Associazione e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi associativi e in particolare:

1. Elegge il Consiglio direttivo, che rimane in carica tre anni, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. Discute e delibera sull'approvazione dei bilanci e dei rendiconti annuali preventivi e consuntivi, il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il IV mese dalla fine dell'esercizio precedente;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
6. Discute e delibera sulle relazioni dell'attività sociale e dei singoli Settori;
7. Delibera sulle questioni che le vengono sottoposte dai Soci.
8. Ratifica la delibera del Consiglio direttivo sull'esclusione dalla qualità di Socio quando il comportamento del medesimo non è più conforme allo spirito dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria ha competenza sulle seguenti materie:

1. Modifiche dello Statuto.
2. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
3. Scioglimento dell'Associazione.

Forma di votazione dell'Assemblea

Art. 15 - L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali l'assemblea può votare per scrutinio segreto; per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata per scrutinio segreto, su richiesta di almeno 1/3 dei soci o per decisione del presidente.

Il controllo delle votazioni viene svolto da due scrutatori nominati dall'assemblea dei Soci.

Rinvio

Art. 16 - Particolari norme per il funzionamento dell'Assemblea potranno essere disposte con apposito regolamento da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e da approvarsi dall'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione del Consiglio

Art. 17 - Il Consiglio direttivo è composto dai membri eletti dall'Assemblea in un numero non inferiore a 3

e non superiore a 9.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il presidente ed il vicepresidente.

I componenti del Consiglio direttivo, compresi il Presidente ed il vicepresidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Qualora nel corso del triennio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, se in numero non superiore ad un quarto dei consiglieri, il Consiglio stesso può eventualmente indicare membri sostitutivi da sottoporre alla conferma dell'assemblea alla prima riunione utile: in assemblea, possono anche essere individuate nuove persone per la sostituzione. In caso di assenze superiori ad un quarto invece si dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei nuovi membri.

Al Consiglio direttivo può partecipare, qualora il Consiglio stesso lo ritenga opportuno e su invito del presidente, chiunque altro partecipi alle attività dell'associazione, possono essere invitati anche tecnici e professionisti non soci.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Art. 18 - Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno il cinquanta per cento dei suoi componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente.

Le delibere del Consiglio sono approvate con la maggioranza dei voti validi dei presenti.

Le delibere che comportano oneri economici e finanziari per l'Associazione devono trovare copertura economica rispetto al bilancio di esercizio.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio constano di processo verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario, nominato di volta in volta dal Presidente.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente o da uno dei membri, comunque ogni qualvolta lo si ritenga necessario.

Le riunioni ordinarie saranno tenute secondo un calendario approvato all'inizio dell'anno sociale; quelle a carattere straordinario potranno essere convocate anche per via telematica.

Compiti del Consiglio

Art. 19 - Il Consiglio direttivo, quale espressione del corpo sociale, ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Associazione e di promuovere, nell'ambito di tali direttive generali, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio direttivo compete inoltre:

- Assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.

- Nominare fra i suoi membri il presidente ed il vicepresidente.
- Nominare tra i soci i responsabili dei settori (se ve ne è necessità).
- Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario riguardante l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
- Predisporre i bilanci annuali consuntivi e preventivi da presentare all'Assemblea.
- Promuovere periodicamente momenti di verifica delle attività sociali.
- Deliberare sulle adesioni dell'Associazione a manifestazioni ed organizzazioni esterne.
- Decidere sull'ammissione e la decadenza dei Soci.
- Stabilire la quota sociale annuale.
- Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più Soci lo svolgimento di determinati incarichi o delegare, anche a persone esterne all'Associazione, la soluzione di determinati problemi.

PRESIDENTE

Compiti del Presidente

Art. 20 - Il Presidente ha la rappresentanza legale, dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, sovrintende all'esecuzione delle delibere degli organi sociali.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, riferendone allo stesso tempestivamente ed, in ogni caso, nell'adunanza immediatamente successiva.

In caso di assenza viene sostituito, in tutte le sue funzioni, dal vicepresidente.

Elezione del Presidente

Art. 21 - Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo, dura in carica quanto il consiglio e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; è rieleggibile.

REVISORI DEI CONTI

Compiti dei Revisori dei Conti

Art. 22 - Al/ai Revisore/i dei Conti, se nominato/i, spetta il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione; deve/devono inoltre sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

L'assemblea può nominare un unico revisore oppure procedere alla nomina di un collegio di tre revisori dei conti.

Deve/devono redigere la sua relazione e presentarla all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio direttivo e sottoporre sempre all'Assemblea eventuali proposte per il miglior funzionamento della gestione complessiva dell'Associazione.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, i revisori, se nominati cedono quelle funzioni destinate per legge all'organo di controllo e fino all'effettività di tale organo.

Elezione del/dei Revisore/i dei Conti

Art. 23 - Il/i Revisore/i dei Conti, se nominato/i, viene/vengono eletto/i dall'Assemblea e dura/durano in carica per tre anni. È/sono rieleggibili/.

SETTORI DI INTERVENTO

Settori

Art. 24 - L'Associazione per il perseguimento degli scopi associativi può essere organizzata in Settori che rivolgono la propria attività ad aree specifiche di intervento.

La costituzione e lo scioglimento dei Settori è deliberata dal Consiglio direttivo.

Responsabili Settori

Art. 25 - Ogni Settore ha un Responsabile nominato dal Consiglio direttivo.

Compiti Responsabili Settori

Art. 26 - Il Responsabile di settore, coadiuvato dal Consiglio direttivo, deve gestire l'attività del Settore sulla base delle direttive del Consiglio direttivo e relazionare al medesimo sulle attività svolte.

FINANZE E PATRIMONIO

Patrimonio dell'Associazione

Art. 27 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. dalla quota associativa annuale dei Soci da stabilirsi annualmente dal Consiglio direttivo entro un mese dall'inizio del nuovo anno sociale, nel caso non si provveda alla delibera si intendono tacitamente riconfermate le quote previste per l'anno precedente.
2. Dai contributi volontari dei Soci.
3. Da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari situazioni o iniziative, che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
4. Da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere.
5. Dalle convenzioni stipulate con Associazioni, Fondazioni, Enti Privati e Pubblici.
6. Rendite patrimoniali.
7. Da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore.
8. Dai proventi delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

9. Da proventi di attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

10. Da erogazioni liberali, contributi, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come tutto il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – saranno impiegati per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associative ed anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associative, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.;

Libri

Art. 28 - L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio *Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Revisori dei Conti se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo, qualora attivato secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

Volontari

Art. 29 - I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo

18 del Codice del Terzo settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Lavoratori

Art. 30 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

NORME FINALI E GENERALI

Esercizi sociali

Art. 31 - L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Alla fine dell'esercizio gli amministratori redigeranno il bilancio annuale, da sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea, affinché lo approvi nei termini previsti dall'art.14: successivamente, il bilancio approvato è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del Codice del terzo Settore in tema di bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (inf. Sociale, c.2 art 14 cts);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (Bil. Sociale, c. 1 art. 14 cts).

Scioglimento e liquidazione

Art. 32 - In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Regolamento interno

Art. 33 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e approvazione dell'Assemblea.

Rinvio

"GEMMA" A.P.S.
Via A. De Gasperi, 25
59100 PRATO
C.F. 02094250484

Art. 34 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Clausole transitorie Onlus

Art. 35 – In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

Ai fini di cui ai commi precedenti del presente articolo, in particolare, l'Associazione:

- a. svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 01) del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- b. continua ad utilizzare la denominazione di «"GEMMA" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS» in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
- c. osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (*se prevista retribuzione*);
- d. in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



"GEMMA" A.P.S.
Via A. De Gasperi, 25
59100 PRATO
C.F. 97094250484